

# **Ordinanza dell'UFV (2/05) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria**

del 31 ottobre 2005

---

*L'Ufficio federale di veterinaria,*

visto l'articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966<sup>1</sup> sulle epizootie;  
visto l'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza del 20 aprile 1988<sup>2</sup>  
concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali,  
*ordina:*

## **Art. 1**            Divieto di importazione e di transito

<sup>1</sup> L'importazione e il transito di animali della classe zoologica degli uccelli e dei prodotti animali derivati provenienti da Paesi diversi da quelli dell'UE sono vietati, ad eccezione:

- a. del pollame da reddito;
- b. di tutti i prodotti animali di pollame da reddito ai sensi dell'articolo 2;
- c. dei prodotti animali di selvaggina di piuma ai sensi dell'articolo 2 lettere a–c;
- d. degli alimenti per animali da compagnia e degli altri alimenti per animali, non trattati, provenienti dalla selvaggina di piuma.

<sup>2</sup> La disposizione applicabile ai Paesi dell'UE vale anche per il Liechtenstein e la Norvegia.

<sup>3</sup> Per quanto riguarda la Croazia, l'importazione e il transito degli animali e dei prodotti animali seguenti sono vietati oltre a quelli di cui al capoverso 1:

- a. pollame da reddito;
- b. i prodotti animali di selvaggina di piuma ai sensi dell'articolo 2 lettere a–c;
- c. gli alimenti grezzi per animali da compagnia e gli altri alimenti per animali, non trattati, che contengono carne di selvaggina di piuma;
- d. le piume gregge del pollame da reddito.

<sup>4</sup> L'importazione e il transito di tutti gli animali della classe zoologica degli uccelli e dei prodotti animali derivati sono vietati se essi provengono dai Paesi che figurano nell'allegato.

RS 916.443.40

<sup>1</sup> RS 916.40

<sup>2</sup> RS 916.443.11

<sup>5</sup> Tale divieto è applicabile alle merci commerciali e alle merci ad uso privato, comprese quelle che i viaggiatori portano con sé.

## **Art. 2** Prodotti animali

Per prodotti animali si intendono:

- a. la carne;
- b. le derrate alimentari con un contenuto di carne superiore al 20 per cento (prodotti a base di carne);
- c. le derrate alimentari con un contenuto di carne fino al 20 per cento;
- d. le uova da cova e le uova da consumo;
- e. i sottoprodotti di origine animale quali le piume e i trofei di uccelli non trasformati, gli escrementi e gli alimenti per animali.

## **Art. 3** Deroghe

L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) può autorizzare l'importazione e il transito di volatili (segnatamente di animali da compagnia) e di prodotti animali derivati, in particolare di prodotti a base di carne e di alimenti per animali che hanno subito un trattamento termico, se avvengono nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza.

## **Art. 4** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'UFV (1/05) del 20 aprile 2005<sup>3</sup> concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria è abrogata.

## **Art. 5** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 31 ottobre 2005 alle ore 17.00.

31 ottobre 2005

Ufficio federale di veterinaria

Il direttore: Hans Wyss

<sup>3</sup> RU 2005 1833 4781

*Allegato*  
(art. 1 cpv. 4)

**Paesi in provenienza dai quali l'importazione e il transito di tutti gli animali della classe zoologica degli uccelli e dei prodotti animali derivati sono vietati**

Cambogia

Indonesia

Kazakistan

Laos

Malesia

Mongolia

Pakistan

Repubblica democratica di Corea

Repubblica popolare cinese, compresa la regione amministrativa speciale di Hong Kong

Romania

Russia

Thailandia

Turchia

Vietnam

